

[« Indietro](#)

2001/16 CIRCOLARE IMPRESE- contribuzione 2001

CIRCOLARE IMPRESE 2001/16

ALLE IMPRESE INDUSTRIALI

Si allega la modulistica necessaria agli adempimenti anagrafico-contributivi relativi all'intero **anno 2001**.

Tale modulistica è costituita da:

- n. 4 Moduli PREV/1 prestampati da utilizzare per il versamento dei contributi dei quattro Trimestri 2001 (consente ad ogni singola azienda di utilizzare un unico modello per il versamento di contributi relativi a dirigenti con diversa «classe di iscrizione»). **In nessun caso deve essere utilizzato il modello F 24 per il versamento dei contributi Previndapi;**
- n. 2 Moduli PREV/1 in bianco, di riserva;
- n. 2 Moduli di adesione individuale;
- n. 2 Moduli di comunicazione risoluzione rapporto di lavoro.

Si richiama l'attenzione, delle aziende interessate, sugli effetti che - con decorrenza dal 1° gennaio 2001 - comporta il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante le disposizioni di attuazione dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

Le norme, di seguito indicate, relative alla contribuzione 2001, tengono altresì conto degli accordi stipulati il 25 luglio 2000 fra la Confapi e la Federmanager relativamente al rinnovo della parte economica e della parte normativa del ccnl 13 aprile 1995, come modificato dall'accordo 27 novembre 1997.

Si riepilogano, qui di seguito, le istruzioni utili alla compilazione dei moduli suddetti, nonché quelle relative agli altri adempimenti.

1) **NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE**

Ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento, i versamenti dei contributi al Fondo, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte tre «CLASSI ISCRIZIONE», **comprensivi della quota o dell'intero T.F.R. destinati a previdenza complementare**, devono essere effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. Per i dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile. I trimestri iniziano con i mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre ed i contributi devono essere versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre e cioè, **entro il 20 Aprile, il 20 Luglio, il 20 Ottobre ed il 20 Gennaio. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.** In base alle normative vigenti, ai fini della previdenza complementare, la classificazione PREVINDAPI dei Dirigenti di Aziende Industriali è articolata come segue:

CLASSE ISCRIZIONE «A» iscritti precedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (28 Aprile 1993) a un Fondo pensionistico complementare esistente al 15 Novembre 1992. Dirigenti «Vecchi iscritti». Vedi punto 1) «A» seguente.

CLASSE ISCRIZIONE «B» iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, quali lavoratori subordinati, prima di tale data nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAl). Dirigenti «Nuovi iscritti». Vedi punto 1) «B» seguente.

CLASSE ISCRIZIONE «C» iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Dirigenti «Nuovi iscritti». Vedi punto 1) «C» seguente.

CLASSE ISCRIZIONE «D» dal 01.01.2001 gli assegnatari classe «D» vengono inclusi nella classe iscrizione «C».

1) «A»

Iscritti al Fondo anteriormente al 28 Aprile 1993 - Vecchi iscritti - classe «A»

Nel limite del massimale retributivo di L. 195 milioni, **dal 1° Gennaio 2001 l'aliquota contributiva**, sia a carico dell'azienda che del dirigente, **sale al 3%**. Oltre L. 195 milioni e fino a L. 270 milioni, resta confermata l'aliquota contributiva del 4%. **La contribuzione al PREVINDAPI, per i vecchi iscritti, a partire dal 2001, non potrà superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal decreto Legislativo n. 47/2000: vale a dire che il contributo dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di L. 10 milioni annue**, ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, fino all'anno 2005 compreso, entro il limite, se superiore a 10 milioni, della contribuzione effettivamente versata nell'anno 1999 e riferita, ovviamente, ad una annualità contributiva.

1) «B»

Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, già occupati a tale data - Nuovi iscritti - classe «B»
Con decorrenza 1° Gennaio 2001 il massimale retributivo sale a L. 150 milioni annue. Con la stessa decorrenza 1° Gennaio 2001 l'aliquota contributiva, sia a carico dell'azienda che del dirigente, sale al 2,5%. Agli incrementi della contribuzione corrisponde, in pari misura, l'elevazione delle quote di T.F.R. da destinarsi al Fondo: la quota T.F.R. da versare al Fondo è pari alla contribuzione a carico azienda.

1) «C»

Iscritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data - Nuovi iscritti - classe «C».

Con decorrenza 1° Gennaio 2001 il massimale retributivo sale a L. 150 milioni annue. Con la stessa decorrenza 1° Gennaio 2001 l'aliquota contributiva, sia a carico dell'azienda che del dirigente, sale al 2,5%. Per i dirigenti di prima occupazione successiva al 27 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Fondo, integralmente, l'accantonamento annuale del T.F.R. (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

2) MODULO DI VERSAMENTO CONTRIBUTI (MOD. PREV/1)

Come accennato in premessa, vengono uniti alla presente circolare i moduli PREV/1 prestampati necessari per il versamento dei contributi dei quattro trimestri del corrente anno.

Qualora venissero riscontrate inesattezze nei dati prestampati, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta al Fondo ai fini delle conseguenti correzioni.

Il numero di codice dirigente da indicare, qualora sul modulo PREV/1 nulla sia riportato, è quello eventualmente attribuito dal PREVINDAPI al dirigente in occasione di precedenti rapporti di lavoro con altre aziende. In mancanza, il campo interessato deve essere lasciato in bianco. **In ogni caso non deve essere riportato in questo spazio il codice attribuito al dirigente da altri Enti.**

Il codice fiscale del dirigente è un elemento determinante per l'individuazione dello stesso nell'anagrafe del PREVINDAPI. È necessario, pertanto, che l'impresa lo riporti, qualora non prestampato, verificandone l'esattezza. Per le ulteriori modalità di compilazione del modulo PREV/1 si fa rinvio alle apposite istruzioni stampate sul retro del modulo stesso.

3) MODALITA' DI VERSAMENTO CONTRIBUTI

In nessun caso deve essere utilizzato il mod. F 24 per il versamento dei contributi Previndapi.

Per motivi organizzativi e gestionali, si invitano le imprese a voler sempre effettuare il versamento dei contributi presso gli sportelli del CREDITO ITALIANO e/o quelli dell'ICCRI BANCA FEDERALE EUROPEA, presentando il modulo PREV/1 debitamente compilato e sottoscritto.

Nel caso in cui le aziende ritenessero più vantaggioso avvalersi di altri canali bancari, devono preventivamente accertarsi, nell'interesse proprio e nell'interesse dei dirigenti, che tali **altre Banche incaricate si impegnino a trasmettere al Credito Italiano di Piazza S. Apostoli - Roma oppure all'ICCRI Sede di Roma**, unitamente agli importi dei contributi (che devono sempre essere accreditati sui rispettivi c/c bancari n. 12000 e n. 5435431), **anche la «copia per PREVINDAPI» del Modulo PREV/1. Ovviamente, in ogni caso, le valute di accredito in favore del PREVINDAPI (beneficiario) dovranno essere quelle prima specificate nel punto 1) della presente circolare (20 Aprile, 20 Luglio, 20 Ottobre e 20 Gennaio).**

4) INTERESSI DI MORA SU RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Si conferma che le norme statutarie e regolamentari del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze di versamento dei contributi.

Pertanto, in caso di ritardati versamenti, saranno addebitati interessi di mora nella misura di £. 300= al giorno per ogni milione o frazione di contributo dovuto gravati di spese postali e amministrative.

Le imprese interessate dovranno provvedere a versare l'importo loro addebitato utilizzando un rigo in bianco del primo modulo PREV/1 utile per il versamento dei contributi, con l'avvertenza di specificare, nel suddetto rigo, la dicitura «interessi di mora». Tali suddetti importi così recuperati consentiranno di reintegrare i conti individuali dei dirigenti che avessero subito una minore capitalizzazione dei contributi versati a causa del ritardato versamento dei contributi stessi.

5) ADEMPIMENTI AZIENDALI DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE DIRIGENZIALE

Si evidenzia l'importanza della tempestiva restituzione del modulo di adesione individuale. Tramite questo, infatti, il PREVINDAPI viene a conoscenza dell'indirizzo del dirigente, necessario per l'invio annuale del certificato nominativo personale, attestante la posizione consolidata al 31 Dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo alle aziende, per motivi di natura fiscale, relativamente alle cessazioni rapporti di lavoro, di restituire al Fondo, compilato in ogni parte e sottoscritto, **l'apposito modulo di «comunicazione avvenuta risoluzione rapporto di lavoro»**. Si evidenzia infine l'importanza della tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo sia dell'impresa che dei dirigenti.

6) RILIEVI E INFORMAZIONI

Con l'occasione si informa che per la gestione 2000 le Compagnie di Assicurazione convenzionate hanno realizzato un tasso di rivalutazione pari al 7,26% cui corrisponde un **rendimento netto per l'assicurato del 6,96%**.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è impegnato nello studio per l'avvio, dal prossimo anno, di una gestione che preveda l'investimento delle risorse sul mercato finanziario in aggiunta all'attuale sistema di investimento in polizze assicurative. Naturalmente secondo le scelte che saranno manifestate dai singoli dirigenti.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

Giovanni Lisi

Per comunicazioni telefoniche i numeri sono:
06 4871448 e 06 4871449 - Fax 06 4871445
con orario dalle 9 alle 17,00 escluso il sabato
Allegati: c. s.
Marzo 2001

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI PER CLASSI ISCRIZIONE ANNO 2001

CLASSI ISCRIZIONE	BASE DI CALCOLO	CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE	QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO

"A"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino a £. 195 milioni annue.	3,00%	3,00%	Non previsto
	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. eccedente £. 195 milioni e fino £. 270 milioni annue	4,00%	4,00%	
La contribuzione non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D.Lgs. 18/02/2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, punto 1) e 4, comma 3: vale a dire che il contributo (carico azienda + carico dirigente) dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di £. 10.000.000 annue, <u>ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, fino al 2005 compreso, entro il limite, se superiore a £. 10.000.000, della contribuzione effettivamente versata nel 1999 e riferita, ovviamente, ad una annualità contributiva.</u>				
"B"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di £. 150 milioni annue	2,50%	2,50%	Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell'azienda
"C"	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di £. 150 milioni annue	2,50%	2,50%	Integrale versamento dell'accantonamento annuale per T.F.R.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Agli effetti della predetta contribuzione, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «B» e «C») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.